

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1135

Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

19/01/2025 - 13:47

Indice

1. DDL S. 1135 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1135	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/06/2024	13
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) dell'11/09/2024	20
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/11/2024	24
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 19/11/2024	25
1.4. Trattazione in consultiva	26
1.4.1. Sedute	27
1.4.2. Resoconti sommari	28
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	29
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 260 (pom.) del 02/07/2024	30

1. DDL S. 1135 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1135

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1135

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAMPIONE**, **BALBONI**, **TERZI DI SANT'AGATA**, **MENIA**, **RASTRELLI**, **RAPANI**, **SATTA**, **MANCINI**, **DE PRIAMO**, **SCURRIA**, **MENNUNI** e **BERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2024

Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito « Statuto di Roma », in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i « crimini di guerra » e i « crimini contro l'umanità ». In particolare, il primo e il secondo comma dell'articolo aggiuntivo di cui si propone l'inserimento nel codice penale italiano (articolo 609-*bis*.1), richiamando le fattispecie delineate dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera *b*), numero xxii), dello Statuto di Roma, prevedono la reclusione da otto a dodici anni quando la condotta penalmente rilevante è commessa, nel corso di un conflitto armato, nei confronti di una donna.

Nonostante l'abuso sessuale sia un'aberrante costante storica in tutti gli scenari di guerra sin dai tempi più antichi, è solamente dalla seconda metà del XX secolo che, in virtù del riconoscimento dell'inviolabilità di alcuni valori della persona umana come principio imprescindibile della comunità internazionale, tali comportamenti criminosi sono stati esplicitamente e universalmente condannati, come è avvenuto - ad esempio - attraverso le disposizioni normative della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, delle quattro Convenzioni di Ginevra, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e della recentissima Convenzione di Lubiana del 2024. Quest'ultima rappresenta lo strumento con cui disciplinare la cooperazione internazionale in materia di perseguimento di crimini di diritto internazionale. In particolare, essa obbliga gli Stati a reprimere penalmente ed esplicitamente il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, nonché a prestarsi mutua assistenza giudiziaria per la punizione degli stessi. Tale reciproca collaborazione si attua per il tramite del principio della giurisdizione universale, secondo cui ogni Stato ratificante può perseguire il presunto autore quando questi risiede sul suo territorio, indipendentemente dall'esistenza di un legame diretto o meno.

Sul punto, infatti, interviene il quarto comma dell'articolo 609-*bis*.1, il quale subordina la punibilità dei reati, nel caso in cui questi siano commessi da un cittadino straniero al di fuori del territorio italiano, solamente alla presenza dell'autore sul territorio della nostra Nazione.

In epoca contemporanea, la violenza sessuale perpetrata nei confronti delle donne nei conflitti bellici ha indubbiamente registrato una mutazione sostanziale, diventando parte intenzionale e consapevole di un più vasto progetto di annientamento del nemico, con l'obiettivo di distruggerne ogni aspetto materiale e spirituale. A tal fine, è necessario, ma al contempo straziante, ricordare alcuni scenari in cui la brutalità dell'uomo ha reso il corpo della donna il vero « luogo della guerra »: il secondo conflitto mondiale, quando l'Armata Rossa, soltanto nelle prime due settimane di occupazione della

capitale tedesca, ha fatto registrare oltre centomila casi di stupro. O le guerre civili ruandesi del 1994, durante le quali centinaia di migliaia di donne vennero violentate per finalità epurative e l'orrore di quanto avvenuto apparve ancora più grave quando si pose il problema della nascita dei bambini frutto degli stupri, dal momento che oltre il 90 per cento delle donne violentate non intendevano tenerli con sé. I miliziani stupratori erano convinti che le donne tutsi potessero e dovessero essere violate e dissacrate perché strumenti per realizzare la propria politica di annientamento etnico. Oppure ancora, la guerra civile in Congo, in occasione della quale si calcola che almeno duecentomila donne siano state violentate sia dai ribelli che dall'esercito regolare.

L'adozione di provvedimenti normativi domestici per il recepimento del diritto penale internazionale muove da una valutazione complessiva delle esigenze di adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale in tema di crimini internazionali. Nonostante dallo Statuto di Roma non derivino obblighi diretti ed espliciti di incorporazione della disciplina ivi codificata negli ordinamenti degli Stati ratificanti, con la limitata eccezione delle norme di cooperazione con la Corte penale internazionale (di seguito « CPI ») e di incriminazione delle condotte contro l'amministrazione della giustizia, l'adesione dell'Italia al trattato in disamina impone una riflessione sul significato che la stessa comporta in termini di espressione della volontà statale. Sul punto, giova sottolineare come l'implementazione domestica dei crimini internazionali non faccia altro che consentire la piena attuazione della volontà del legislatore internazionale, quest'ultima manifestata attraverso la formulazione del principio di complementarietà, per mezzo del quale sono regolati i rapporti tra la CPI e gli Stati Parte. Ai sensi degli articoli 1 e 17 dello Statuto di Roma, infatti, la CPI esercita la propria giurisdizione laddove i sistemi giuridici degli ordinamenti che avrebbero giurisdizione sui crimini si dimostrino incapaci di condurre indagini o procedimenti, ovvero non intendano darvi seguito, venendo, pertanto, intesa quale tribunale di ultima istanza, non solo in ragione della non attuabilità di un mandato potenzialmente omnicomprensivo, ma soprattutto del ruolo primario riconosciuto alle giurisdizioni nazionali in un sistema multilivello e di distribuzione delle responsabilità.

Per quanto la dottrina non sia interamente convinta dell'utilità e dei benefici derivanti dalle trasposizioni delle condotte incriminate dalle norme di diritto penale internazionale nel sistema italiano, l'analisi dell'attuale legislazione, data l'insufficiente sovrapposibilità dei reati in vigore rispetto ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è di tutt'altro avviso. Ciò accade, specialmente, a causa dell'assenza del cosiddetto elemento di contesto nella tradizionale struttura del reato, il quale consentirebbe la determinazione della dimensione macro-sistematica dei crimini internazionali e dei beni giuridici tutelati dalla norma. La nozione stessa di crimine internazionale esige di ravvisare la netta correlazione tra le fattispecie e la macroscopica violazione di valori irrinunciabili della comunità globale. In tale senso, il terzo comma dell'articolo 609-*bis*.1 di cui si propone l'inserimento prevede un importante inasprimento della pena nel momento in cui la condotta illecita sia commessa avverso una donna di età inferiore agli anni quattordici o con finalità di sterminio o sotmissione di una comunità, indipendentemente dal motivo.

È opportuno rilevare come, al fine di evitare il pericolo di un disorientamento interpretativo del giudice interno, che altrimenti si sarebbe trovato dinanzi a inutili discrasie o differenziazioni linguistiche potenzialmente foriere di dubbi e questioni interpretative, il linguaggio utilizzato è il più omogeneo possibile a quello dello Statuto di Roma. Inoltre, per scongiurare il rischio che la tutela apprestata ai « beni internazionali » dalla legislazione italiana apparisse insufficiente rispetto a quella prevista dallo Statuto di Roma, tale da innescare il meccanismo della giurisdizione complementare della CPI, è stata garantita una tutela non inferiore rispetto a quanto assicurato dalle disposizioni dello Statuto di Roma.

Il presente disegno di legge, inoltre, attraverso l'articolo 609-*bis*.2, di cui si chiede l'inserimento nel codice penale, disciplina la ripartizione della giurisdizione e della competenza per le fattispecie di reato di cui all'articolo 609-*bis*.1, attribuendo le stesse in modo differente a seconda, ad esempio, dell'età dell'autore oppure della sua appartenenza alle Forze armate italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 609-*bis*.1.

(Crimini sessuali perpetrati contro le donne nel corso di un conflitto armato)

Chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La pena di cui al primo comma si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono commessi:

- a) nei confronti di donna che non ha compiuto gli anni quattordici;
- b) in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico.

Quando il reato è commesso da un cittadino straniero in territorio straniero, la sua punibilità è subordinata alla presenza del soggetto che ha commesso il reato nel territorio dello Stato italiano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

Art. 609-*bis*.2.

(Giurisdizione e competenza)

Per i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente quando i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi dai minori di anni diciotto.

Se i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi all'estero, sono competenti la corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma.

Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Se i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
158ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di presidenza di ieri è stato deliberato un breve ciclo di audizioni informali che potranno avere inizio già a partire dalla prossima settimana. Chiede quindi di sapere se vi siano interventi in discussione generale o se i senatori preferiscano intervenire al termine delle audizioni.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ampio ciclo di audizioni. Chiede pertanto al relatore come si intenda proseguire per il seguito della discussione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, fa presente che una parte del dibattito si era già svolta in fase preliminare. Ritiene, pertanto, che si potrebbe fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare tale termine a lunedì 24 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle risultanze dell'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, informando che la prossima settimana avrà inizio l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale, che contiene molte norme di competenza della Commissione giustizia e che pertanto andrà adeguatamente approfondito. Fa inoltre presente che si procederà ad incardinare il disegno di legge n. 1135, recante "Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra". Si procederà poi con le audizioni informali sui disegni di legge già inseriti nell'ordine del giorno.

In relazione alle audizioni riguardanti il disegno di legge n. 954, concernente "Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato", la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea la necessità di integrare le audizioni già svolte con esperti di procedura civile che possano verificare l'impatto sulle norme processuali delle modifiche proposte dal disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** invita pertanto i Gruppi a indicare gli esperti che si ritiene utile audire.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 giugno alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

160ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge n. 1146, d'iniziativa governativa, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e in sede consultiva anche alla 2ª Commissione, si compone di ventisei articoli

Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame. La norma concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale - come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a) - nelle professioni intellettuali. Riguardo all'ambito e alla disciplina generale di queste ultime, la relazione illustrativa del disegno di legge fa riferimento agli articoli da 2229 a 2238 del codice civile. Tali articoli concernono il contratto di prestazione d'opera intellettuale (in tale ambito, l'articolo 2230 fa rinvio, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con la natura del rapporto, alle norme di cui agli articoli da 2222 a 2228 del citato codice, relative al contratto d'opera in generale). La disciplina di cui all'articolo 12 è, dunque, inerente ai contratti di prestazione d'opera intellettuale e non anche a contratti di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante che ne restano e pertanto al di fuori. Il comma 1 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale siano applicabili nelle professioni intellettuali esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all'attività professionale, la quale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

L'articolo 14 detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario. In particolare, il comma 1 delinea il perimetro di applicazione dei suddetti sistemi nel settore giustizia, limitandolo agli ambiti riguardanti: l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario; la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La disciplina puntuale per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari è demandata al Ministro della giustizia relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvedono gli organi di governo competenti sulla base dei rispettivi ordinamenti (ovvero il Consiglio di Presidenza della

Giustizia amministrativa e le Sezioni riunite della Corte dei conti). Il comma 2 enuclea le attività che sono invece sempre riservate al magistrato ovvero le decisioni concernenti: l'interpretazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l'adozione dei provvedimenti. In tali attività, che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile nell'esercizio della giurisdizione, viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all'intelligenza artificiale. La disposizione, dunque, non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla cosiddetta "giustizia predittiva", ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio.

Ricorda in proposito che il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024, cosiddetto "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024, si caratterizza per un approccio basato sulla definizione di diversi livelli di rischio delle applicazioni di IA. Sul tema è intervenuta inoltre una specifica risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, nella quale si ribadisce che "la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate". La disposizione in esame risulta altresì in linea con la Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel dicembre del 2018, dove, in particolare, si stabilisce che il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre una decisione, mantenendo la possibilità di discostarsi dalle soluzioni proposte dall'IA, tenendo conto delle specificità del caso in questione.

L'articolo 15, che apporta modifiche al codice civile, affida al tribunale la competenza in materia di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Più nel dettaglio dispone la modifica dell'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

L'articolo 22, ai commi 3, 4 e 5, reca una delega al Governo, indicandone i principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Con riguardo alla procedura di adozione dei suddetti decreti, il comma 4 prevede che siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno. Di ciascuno schema è prevista la successiva trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 5 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega di cui ai commi precedenti. Come si evidenzia anche nella relazione illustrativa la delega "realizza un intervento complementare a quello contenuto nell'articolo 25 del disegno di legge, che contempla invece l'introduzione di una fattispecie di reato, di una circostanza aggravante comune e di limitate circostanze aggravanti ad effetto speciale per alcuni reati". Nel dettaglio, il legislatore delegato è chiamato, in primo luogo, a prevedere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (lettera a); il Governo dovrà introdurre una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti (lettera b). In terzo luogo, in sede di esercizio della delega, dovrà essere prevista una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena

diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato (lettera c). Infine, il legislatore delegato è chiamato a rivedere, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, la normativa sostanziale e processuale vigente (lettera d). L'articolo 25 reca disposizioni riguardanti: 1) l'introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; 2) l'introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale; 3) l'inserimento nel codice penale di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto. In particolare, il comma 1 reca modifiche al codice penale.

La lettera a) modifica l'articolo 61, primo comma, del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, integrando l'elenco delle aggravanti con l'inserimento del numero 11-*decies*, volto a prevedere tra le predette aggravanti l'aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale quando: gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato. L'aggravante di cui si propone l'introduzione si applica ai casi in cui l'ostacolo alla pubblica o privata difesa o l'aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera b) prevede l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto comune del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all'articolo 294 codice penale. L'articolo 294 codice penale, nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. Nello specifico si introduce un comma aggiuntivo all'articolo 294 codice penale volto a prevedere una circostanza aggravante ad effetto comune se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera c) prevede l'introduzione di una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di sostituzione di persona di cui all'articolo 494 codice penale. In particolare, la disposizione prevede, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 494 codice penale - che si applichi la reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si ricorda sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integri il delitto di sostituzione di persona di cui all'articolo 494 codice penale la creazione di un falso profilo "*social*" utilizzando generalità o immagini di una terza persona non consenziente. La lettera d), invece, prevede l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio di cui all'articolo 501 codice penale. La nuova disposizione prevede - attraverso l'introduzione del numero 2-*bis* nel terzo comma dell'articolo 501 codice penale - che la pena sia altresì raddoppiata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera e) introduce nel codice penale l'articolo 612-*quater*, volto a prevedere il nuovo reato di "Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale", nell'ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libertà individuale), sezione III (Delitti contro la libertà morale). Il nuovo articolo 612-*quater* codice penale, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità (primo comma). Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attraverso tale disposizione si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale. Il delitto, inoltre, è punibile a querela, ma si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni

esercitate. La lettera f) introduce una nuova circostanza aggravante speciale del reato di truffa (nuovo n. 2-ter del secondo comma dell'articolo 640 codice penale), che ricorre quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione individua tre aggravanti speciali del reato (secondo comma), che comportano un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). La lettera g) interviene sul comma terzo dell'articolo 640-ter codice penale che disciplina, con riguardo al reato di frode informatica, la circostanza aggravante della commissione del fatto con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000. La norma mira a contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle frodi realizzate attraverso l'accesso abusivo a un sistema informatico con l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. La disposizione modifica la citata circostanza aggravante prevedendo che essa ricorra anche quando la frode informatica avvenga mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La lettera h) modifica il terzo comma dell'articolo 648-bis codice penale il quale disciplina l'aggravante speciale del reato di riciclaggio, prevedendo che tale circostanza ricorra non solo quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ma anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Analoga modifica apportano le lettere i) e l) con riguardo alle circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dal terzo comma dell'articolo 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e dal sesto comma dell'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio). L'introduzione delle circostanze aggravanti prevista dalla disposizione in esame merita un approfondimento nell'ambito della più ampia questione relativa alla attribuzione della responsabilità penale nei casi in cui il fatto di reato sia condiviso dall'uomo con un sistema di IA di ultima generazione. La (parziale) perdita di controllo dell'operatore umano sul processo decisionale e sul comportamento dell'algoritmo rischia infatti di influire sui classici meccanismi imputativi del diritto penale.

Sono altresì di competenza della Commissione gli articoli 23 e 24 riguardanti la tutela d'autore. L'articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021 (cosiddetto TUSMA) e reca disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore. L'articolo si compone di un solo comma che, a sua volta contiene quattro lettere da a) a d). La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto n. 208 del 2021, che fissa i principi in materia di informazione nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici e stabilisce, in particolare, che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva debba garantire, tra l'altro, il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. La lettera a) estende la portata del divieto prevedendo che gli utenti vengano messi al corrente dell'alterazione o creazione di contenuti informativi anche quando ciò avvenga attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. La lettera b) novella il testo del decreto legislativo, inserendo un nuovo articolo 40-bis. La nuova disposizione stabilisce che qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo. Tale obbligo grava sull'autore del contenuto o sul titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, e viene assolto con l'inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. La norma contempla, tuttavia, una deroga, stabilendo che l'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un

programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Infine è previsto che per le finalità di cui all'articolo (nonché dell'articolo 42, commi 1, lettera *c-bis*, e 7, lettera *c-bis*, aggiunte dal disegno di legge in esame), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codice di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video. La lettera c) introduce modifiche all'articolo 42 del TUSMA aggiungendo al comma 1, la lettera *c-bis*). Tale comma stabilisce l'obbligo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di adottare misure adeguate volte a tutelare i minori e il grande pubblico da taluni programmi o video considerati lesivi per la persona. La novella estende tale obbligo, prevedendo che le suddette misure debbano essere adottate anche al fine di tutelare il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. Al comma 7 è aggiunta una nuova lettera *c-bis*). La nuova lettera stabilisce che, nello specifico, i fornitori di piattaforma debbano predisporre una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video rechino contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che ne siano a conoscenza. La lettera d) reca modifiche all'art. 67 relativo alle sanzioni, e nello specifico: al comma 1, aggiunge la lettera *r-bis*). Tale comma stabilisce che l'Agcom applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi e, in particolare, quelli previsti dalla medesima disposizione. La novella introduce tra i casi di violazione quello relativo agli obblighi di cui all'articolo 40-*bis* (introdotto dal disegno di legge in esame, vedi sopra). Al secondo comma ricomprende le lettere p) e *r-bis*) del medesimo articolo 67 del TUSMA tra le disposizioni la cui violazione può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.329,00 a 258.228,00 euro da parte dell'Agcom.

L'articolo 24 disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le "opere dell'ingegno", protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine "umana", in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, di opere o altri materiali, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941. Nello specifico, l'articolo, composto di un unico comma, è suddiviso in due lettere. Ai sensi della lettera a) si modifica l'articolo 1, primo comma, della legge n. 633 del 1941, specificando che l'ingegno che crea le opere tutelate dalla predetta legge è "umano". Si prevede, inoltre, che le opere dell'ingegno sono protette anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. La lettera b) inserisce il nuovo articolo 70-*septies* alla legge n. 633 del 1941, il quale prevede, nel suo unico comma, che la riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater* della medesima legge. Da segnalare che il provvedimento in esame, all'articolo 2 definisce il sistema di intelligenza artificiale ma non definisce, nello specifico, il sistema di intelligenza artificiale "generativa".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2024, in materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni

sanitarie, assegnato in sede referente alla Commissione 10ª e in sede consultiva anche alla 2ª Commissione, si compone di otto articoli.

Per le parti di competenza della Commissione si sofferma sull'articolo 2, comma 3, che conferisce all'Organismo di verifica e controllo di cui all'articolo 2 - istituito presso il Ministero della salute con creazione di un Ufficio dirigenziale generale e quattro Uffici dirigenziali non generali - un potere di accesso ispettivo espressamente finalizzato a promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e a superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali. Tale potere è esercitabile nei riguardi delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle aziende ospedaliere universitarie e dei policlinici universitari, degli erogatori privati accreditati e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni. I poteri istruttori dell'Organismo consistono nell'acquisizione della documentazione e nella richiesta di chiarimenti e riscontri; a quest'ultima le Regioni e le Province autonome devono dare risposta, anche per via telematica, entro 15 giorni. È inoltre previsto che l'Organismo possa avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono, secondo la disposizione "elementi di valutazione del Ministero della salute" ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusi la revoca o il rinnovo dell'incarico. Al riguardo è da valutare l'opportunità di una più chiara formulazione di questa parte del comma, per quanto attiene alla titolarità del potere di valutazione e di applicazione di sanzioni e misure premiali.

Il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce che il personale dell'Organismo svolge funzioni di polizia amministrativa (ossia di prevenzione di illeciti) e di polizia giudiziaria (cioè di repressione di illeciti e raccolta di fonti di prova), e che allo stesso personale è riconosciuta, nei limiti del servizio cui è destinato, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'articolo 3, al comma 9, è fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, legge n. 266/2005. In caso di mancato rispetto di tale divieto, ai fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale. Il comma 284, dell'articolo 1, al primo periodo prevede che a questi stessi soggetti, responsabili di aver violato il divieto di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 282, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Il secondo periodo stabilisce che alle unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 724 del 1994 che impone di tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.

L'articolo 4, al comma 1, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, prevede che le visite mediche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Spetta ai direttori regionali della sanità vigilare sull'attuazione di tale disposizione e trasmettere un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità.

Infine, l'articolo 7, al comma 5 prevede che, in relazione alle imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di

violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Discussione e rinvio)

La relattrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Campione e altri, che si propone - secondo quanto precisato nella stessa relazione - di dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i «crimini di guerra» e i «crimini contro l'umanità».

Nel merito il provvedimento consta di un solo articolo, il quale introduce nel codice penale fra i dei delitti contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, sezione II), due nuove disposizioni: gli articoli 609-*bis*.1 e 609-*bis*.2.

Più nel dettaglio l'articolo 609-*bis*. 1, primo comma, punisce con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque nel corso di un conflitto armato, costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità. La medesima pena si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite (secondo comma).

La disposizione prevede un aggravamento sanzionatorio (raddoppiamento della pena base) quando i fatti sono commessi: nei confronti di una infraquattordicenne ovvero in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico (terzo comma).

La disposizione trova applicazione inoltre con riguardo a cittadini stranieri - presenti però nel territorio dello Stato italiano - per fatti commessi all'estero (quarto comma) e quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

L'articolo 609-*bis*.2 introduce poi nel codice penale una disposizione di carattere processuale, per la quale per i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 è competente la corte di assise, salvo il caso in cui autori siano minori di anni 18. In questo caso la competenza è del tribunale per i minorenni (primo comma).

Nel caso in cui i fatti costituenti reato siano stati commessi all'estero la competenza è attribuita alla corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma (secondo comma). Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (terzo comma).

Se i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, infine, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace (quarto comma).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Nel merito il decreto legge in conversione si compone di 22 articoli.

Sottolinea anzitutto che le norme di competenza della Commissione hanno un profilo secondario rispetto al contenuto principale del testo. Illustra quindi in sintesi i contenuti del decreto legge proponendo sin d'ora l'espressione di un parere non ostativo. L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del codice civile in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021. L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. L'articolo 5 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero. Il Capo II prevede disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, e in particolare, l'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Il Capo III reca misure di carattere economico. Nel dettaglio, l'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori

dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale - dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione del PNRR. L'articolo 11 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. L'articolo 13 autorizza le spese per i collegi di merito accreditati. L'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. L'articolo 15 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. L'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale. Il Capo IV reca misure economiche in favore degli enti territoriali. L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026. L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028. L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche. L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli. Infine, ai sensi dell'articolo 22, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti è approvata.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, composto di 6 articoli, assegnato alla 1ª Commissione permanente, che si propone di riconoscere uno *status* giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Risultano di interesse rispetto ai profili di competenza della Commissione Giustizia i seguenti articoli: l'articolo 2, che al comma 1 prevede l'estensione delle elargizioni e dei benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Il comma 2 precisa che gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.

L'articolo 3, che individua i beneficiari delle speciali elargizioni designando come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2. Si prevede invece che siano esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 nella parte in cui prevede che i benefici di natura economica erogati ai sensi dell'articolo 2 siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

Per le parti di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi.

Dato il rilievo del tema, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare l'esame del provvedimento per un approfondimento del testo illustrato dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(Doc. XXII, n. 14\) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori](#) (Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori", assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale di inchiesta, per la durata della XIX legislatura. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti dell'ufficio di presidenza mentre l'articolo 3 definisce l'oggetto dell'indagine e i compiti della Commissione. Di specifico interesse della Commissione giustizia sono le disposizioni che disciplinano i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti e la disciplina sulla segretezza dei medesimi (articoli 4, concernente l'attività d'indagine, il 5 concernente la richiesta di atti e documenti e il 6 relativo all'obbligo del segreto).

L'articolo 4, al comma 1, con riferimento ai poteri della Commissione, prevede che essa possa procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 precisa che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Precisa inoltre che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. Il comma 3 prevede che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 dispone la facoltà della Commissione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, di acquisire copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso.

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i

documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 stabilisce il vincolo del segreto su atti e procedimenti acquisiti al procedimento d'inchiesta per i componenti la Commissione e per il personale chiamato a qualunque titolo a collaborare con essa, anche dopo la cessazione dell'incarico. Al riguardo osserva che l'obbligo del segreto è riferito espressamente al solo comma 2 dell'articolo 5 e non all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta coperti da segreto. Sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2. Inoltre, osserva che, analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di altre commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Propone pertanto un parere non ostativo con le osservazioni riferite all'articolo 6.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, sul testo unificato relativo ai provvedimenti in esame, alcuni Gruppi avevano chiesto di poter disporre di tempo ulteriore per svolgere approfondimenti. Chiede quindi se vi siano interventi oppure se la Commissione intenda rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione e la conclusione dell'esame in sede consultiva.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il **PRESIDENTE**, chiede se vi siano interventi in discussione generale, ricordando che il provvedimento è stato già illustrato dalla senatrice Stefani.

La relatrice, senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), propone di effettuare un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire taluni aspetti connessi soprattutto al diritto internazionale, anche in considerazione dell'estrema delicatezza del tema.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. XXII, N. 14

La Commissione, esaminato il testo del documento in titolo, per quanto propria di competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, è necessario riferire l'obbligo del segreto all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta e coperti da segreto: sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5;

- analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR MAURIZIO BLOCK, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA LOFFARI, UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AMNESTY INTERNATIONAL, E DELLA DOTTORESSA TINA MARINARI, COORDINATRICE DELLE CAMPAGNE DI AMNESTY INTERNATIONAL, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA CIRIELLO, GIUDICE DI CASSAZIONE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO PIERO SANDULLI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E SPORTIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA "FORO ITALICO", INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DI FAUSTO POCAR, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 260 (pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

260ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che riguardo all'articolo 1, comma 1, in materia di riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti per lo svolgimento dell'attività sindacale tra militari, considerato che la stima degli oneri è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base del costo medio ponderato in relazione al trattamento economico fisso e continuativo medio ponderato di Comparto risultante dal conto annuale MEF 2021, andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un aggiornamento alla luce dei dati e parametri contenuti nel conto annuale della Ragioneria generale dello Stato aggiornato al 2022. In merito al comma 4, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 4, considerato che il Governo ha chiarito, presso l'altro ramo del Parlamento, che il comma 1 determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO *Innovation Fund* sono classificabili, in conformità al sistema europeo dei conti nazionali SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano effetti in termini di indebitamento netto, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione ai punti sopra segnalati, chiede al Governo di fornire elementi di chiarimento, valutando l'opportunità di aggiornare la relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 158.

La sottosegretaria SAVINO precisa che non è stata predisposta la relazione tecnica di passaggio in quanto le uniche modifiche apportate in prima lettura alla Camera dei Deputati risultano disposizioni ordinarie finalizzate rispettivamente a recepire una condizione della Commissione Bilancio, nonché recepire una osservazione del Comitato per la legislazione. Pertanto, ai fini delle valutazioni finanziarie resta valida la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente provvedimento.

Con riferimento ai permessi e distacchi sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 1, conferma l'idoneità dei dati forniti in relazione tecnica e per quanto riguarda il comma 4 del citato articolo 1, sottolinea che l'onere complessivo per il finanziamento di permessi e distacchi è stato computato "lordo stato" e, pertanto, non si registrano effetti indotti.

Con riferimento all'articolo 4, conferma che il comma 1 determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in conformità al sistema europeo dei conti nazionali SEC 2010, quali operazioni finanziarie e pertanto non determinano effetti in termini di indebitamento netto.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(1161\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra, sulla base degli elementi istruttori già depositati dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, viene fatto presente che la relazione tecnica chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'AGENAS provvede alla realizzazione della Piattaforma ivi prevista con le risorse messe a disposizione nell'ambito del sub-intervento PNRR 1.2.2.5 "COT - Portale della trasparenza", di cui la medesima Agenzia è soggetto attuatore, coerentemente con gli obiettivi del citato progetto. Inoltre, per le spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma, a partire dal 2027, l'Agenzia provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio per le spese informatiche, con risorse dimensionate alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura, garantendo l'interoperabilità della stessa con i sistemi regionali. In particolare, viene evidenziato che l'AGENAS, nell'ultimo triennio, ha registrato i seguenti valori dell'avanzo di amministrazione: euro 126.724.119 per il 2021, euro 139.419.435 per il 2022, euro 138.136.622 per il 2023. Viene rappresentato, inoltre, che la situazione amministrativa esposta dal rendiconto 2023 presenta una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione pari a euro 31.291.389 e una significativa quota di avanzo di amministrazione disponibile pari a euro 106.845.233, che appare complessivamente sufficiente ad assicurare margini congrui di utilizzo di tali risorse per poter far fronte alle spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma; in relazione all'articolo 2, in merito al metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla disposizione in esame, viene evidenziato che detto fabbisogno è stato definito in considerazione del carico di lavoro derivante dalle funzioni svolte dal Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) e trasferite dall'attuale collocazione all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di nuova istituzione. Viene poi specificato che il fabbisogno di personale è stato calcolato considerando il personale attualmente dedicato alle funzioni del SIVeAS che saranno trasferite nel nuovo organismo, ovvero tutte tranne quelle corrispondenti alle lettere e), g), h), l), del comma 3, dell'articolo 1, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006. Pertanto, ad avviso del Governo risulta scongiurato il rischio di duplicazione di oneri e di sovrapposizione con il personale già in servizio. Per quanto riguarda la copertura, con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, viene confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti nel 2024; in relazione all'articolo 3, che detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, viene evidenziato che le risorse assegnate per la digitalizzazione dei Centri

unici di prenotazione (CUP), già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 400 milioni in 3 anni (2019-2021) sono state trasferite alle regioni secondo i criteri previsti nel decreto 20 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha regolato le modalità di riparto tra le regioni di questi stanziamenti prevedendo indicatori di verifica per l'erogazione dei fondi per arrivare a fine 2021 ad una situazione in cui tutte le Regioni siano dotate di un CUP regionale o interaziendale che gestisca tutte le agende (sia pubbliche che private) di tutti gli erogatori e che i cittadini abbiano a disposizione almeno quattro tra i seguenti canali digitalizzati di accesso al CUP: APP per *smartphone*; via *web* dall'utente; farmacie, sportello CUP in strutture; medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Viene quindi precisato che, per le finalità di cui alla norma in questione, le regioni potranno utilizzare le risorse assegnate che risultano ancora nella loro disponibilità. In relazione alle osservazioni relative al comma 11, viene confermato che di tratta delle somme già previste nell'ambito del fabbisogno sanitario 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023. Nel caso in cui il monitoraggio al 30 giugno 2024 sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale evidenzia che tali risorse non siano state interamente utilizzate per le finalità previste dalla citata legge n. 213 del 2023, viene rappresentato che le risorse residue potranno essere utilizzate per le attività previste dal comma 10 dell'articolo 3;

in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che la disposizione, come evidenziato in relazione tecnica, può essere attuata esclusivamente per l'anno 2024 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 213/2023, pari allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario (circa 520 milioni di euro);

in relazione all'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario, viene rappresentato che la nuova disciplina subordina il riconoscimento dell'ulteriore incremento della spesa di personale "fino al 5 per cento" alla positiva verifica di congruità delle misure compensative proposte, da effettuarsi anche attraverso l'analisi della natura strutturale o meno delle stesse, considerato che ad una eventuale maggiore spesa di personale a tempo indeterminato deve corrispondere una riduzione di altre voci di spesa già sostenute che presentino il carattere della strutturalità. Ciò in coerenza con l'esigenza di preservare l'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, posto quale condizione prioritaria anche per accedere a tale ulteriore incremento. Con riferimento alla richiesta di informazioni sulle annualità pregresse, viene fatto presente che sulla base del monitoraggio periodico effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, continuano ad emergere per le regioni significativi spazi di spesa non utilizzati. Con riferimento al comma 2, viene rappresentato che la disposizione pone come condizione prioritaria il rispetto della disciplina di spesa di cui al comma 1, pertanto la nuova metodologia dovrà tener conto degli spazi finanziari disponibili. Inoltre, pone come condizione l'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e che i piani dei fabbisogni triennali ivi previsti, predisposti dalle regioni, vengono approvati con decreto interministeriale "ai fini del riscontro della relativa congruità finanziaria" introducendo quindi una ulteriore verifica del rispetto della nuova disciplina assunzionale di cui al comma 1;

in relazione all'articolo 6, viene precisato che le misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, con la finalità di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e di incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna, ricomprendono i progetti avviati e/o programmati a valere sulle risorse del Programma Nazionale Equità nella Salute, non pregiudicandone pertanto il completamento, l'attuazione e le tempistiche. Inoltre, si evidenzia che il PN Equità nella Salute ha impegnato al 29 febbraio 2024 (ultimo dato disponibile) 12,15 milioni di euro sui 625 milioni di euro complessivi (circa il 2 per cento della dotazione complessiva). Conseguentemente, in relazione alle somme già impegnate, il Governo conferma il completamento degli interventi o dei progetti con dette risorse. Viene altresì esclusa un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, tale da riflettersi sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sui compensi al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, in relazione ai profili di quantificazione viene evidenziato che la stima del costo delle prestazioni aggiuntive oggetto dell'agevolazione è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dal conto annuale. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dai dirigenti sanitari è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 218, della legge n. 213 del 2023, in 483,5 milioni di euro milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dal personale sanitario del comparto sanità è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 219, della suddetta legge n. 213 del 2023, per un ammontare complessivo di compensi interessati dalla norma, in 190 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. Relativamente ai profili di copertura di cui al comma 6, con riferimento alla lettera a), viene confermato che la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, non pregiudica le finalità iniziali del fondo; in relazione alla lettera b), viene rappresentato che da interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate (SIE) della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 7 giugno 2024 risultano affluite sanzioni amministrative per complessivi euro 97.600.873,31; con riguardo alla lettera c), viene confermata l'attuabilità del definanziamento di quanto stanziato ai fini della contrattazione collettiva; in relazione alla lettera d), viene confermata l'adeguatezza delle risorse rimanenti a fronte del fabbisogno 2024, in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per le transazioni con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie; circa la lettera e), tenuto conto che l'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023, non ha definito uno specifico utilizzo delle somme di cui trattasi, rinviando di fatto alle decisioni del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, viene rappresentato che la copertura in questione non ha effetti sulla sostenibilità della spesa sanitaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per gli esami diagnostici," delle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3, ".".

La sottosegretaria SAVINO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati fino al 1º luglio 2024 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare, con riguardo all'emendamento 1.43 (testo 2), la sussistenza delle somme in conto residui anche considerato che la norma recava una copertura finanziaria per il solo anno 2019. In relazione alla proposta 1.97 (testo 2) occorre avere conferma che le ulteriori proroghe non comportino minori entrate. Per l'emendamento 1.0.30 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con riguardo all'articolo 2, per la proposta 2.100 segnala che recepisce la condizione posta in base all'articolo 81 sul testo del decreto-legge. Relativamente all'emendamento 2.19 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura risulta necessaria anche per le identiche proposte 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2). L'emendamento 2.0.200 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per l'utilizzo di somme andate in economia nel 2023 e quindi

non più disponibili. Circa la proposta 2.0.300 occorre valutare se l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato può essere realizzabile con le sole risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 3, per gli emendamenti 3.8, 3.26 (testo 2), identico a 3.27, occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura sul conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche considerato che gli stanziamenti consistono in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Relativamente alla proposta 3.28 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'emendamento 3.38 (testo 2) sembrerebbe comportare maggiori oneri in quanto a fronte di una copertura di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per quanto concerne l'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), in particolare con riferimento alla lettera c) del comma 1, che elimina il limite di spesa di un milione di euro per il solo anno 2021, e con riferimento alla lettera d) che posticipa la decorrenza delle sanzioni dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2. In relazione all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.11 (testo 2), che prevede che il Commissario straordinario per far fronte a situazioni eccezionali provveda all'applicazione di programmi vaccinali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Con riguardo all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.100, in materia di monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e di prodotti lattiero-caseari, che riduce le sanzioni dall'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro all'importo minimo di 1.000 e massimo di 6.000 euro. In merito all'emendamento 9.0.2 (testo 2), in relazione agli adempimenti in esso previsti, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri. In relazione all'articolo 11, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 11.28 (testo 2), che prevede che entro il 31 dicembre 2026, siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni. Con riguardo all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 12.100, che al comma 4 dell'articolo 12 del provvedimento incrementa l'ulteriore contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da 5 a 7 unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e aggiunge 4 unità equiparate alla categoria B, riducendo al contempo, al medesimo comma 4, la quantificazione dei relativi oneri. A tale riguardo appare necessario acquisire dal Governo un aggiornamento della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta copertura e la congruità della copertura, che appare comunque sovrastimata. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.4 (testo 2). In relazione agli articoli 13 e 15, appare necessario valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire elementi informativi e la valutazione del Governo, in relazione agli emendamenti 13.10 (testo 2) e 15.0.1. Sui restanti emendamenti approvati e trasmessi entro il 1° luglio, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine parlamentare, risulta sprovvisto di relazione tecnica e si occupa di riconoscere elargizioni e benefici di natura economica in favore delle vittime di eventi dannosi. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per quanto di competenza, fa presente che a fronte di diritti soggettivi in capo ai possessori dei

requisiti previsti è stata utilizzata una copertura finanziaria a tetto di spesa. In primo luogo, segnala che andrebbe aggiornata la copertura finanziaria. Inoltre, rende necessaria la conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria di cui all'articolo 5. Richiede, pertanto, la predisposizione della relazione tecnica al fine di verificare la quantificazione degli oneri e della corrispondente copertura.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è volto ad assicurare il riconoscimento automatico e l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università non italiana, che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - *European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia.

Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti finanziari, occorre valutare se dalla disposizione in esame possano derivare riscatti ai fini previdenziali e, per quanto riguarda il personale del settore pubblico, se possano conseguirne modifiche di qualifiche e inquadramenti. Risulta pertanto necessario acquisire al riguardo l'avviso del Governo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di mettere a disposizione della Commissione i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, concernente la relazione annuale, che andrebbe assicurato che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa adempiere alle attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la congruità dello stanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 6, che prevede la corresponsione di un emolumento al personale sanitario operante nei comuni montani individuati dall'articolo 2, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrarne la congruità. Andrebbe, pertanto, indicata la platea destinataria e l'importo medio dell'emolumento, distinguendo personale dirigente e non dirigente dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Relativamente all'articolo 9, in materia di sistemi di comunicazione, pur se la norma prevede che gli oneri connessi agli interventi sulle infrastrutture per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile, andrebbe escluso che ciò si rifletta nei contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica. In merito all'articolo 11, in tema di ecosistemi montani, andrebbe assicurato che lo Stato e le regioni provvedano alle attività previste dalla disposizione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero inoltre esplicitati gli eventuali risvolti finanziari discendenti dalla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche e, in particolare, se da tale dichiarazione discendano particolari regimi agevolativi nei confronti dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. Circa l'articolo 13, atteso che la norma sembra configurare in capo ai destinatari del contributo previsto dal comma 1 un diritto soggettivo e che questo mal si presta

ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i criteri e le modalità con cui il credito d'imposta sarà assegnato, al fine di assicurare che la concessione del credito d'imposta rispetti il limite di spesa previsto. Relativamente all'articolo 20, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica che evidenzia per l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale dei terreni silenti l'utilizzo delle risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbe chiarita l'entità di tali risorse e la loro idoneità a realizzare la finalità recata dalla presente disposizione. Inoltre, va rilevato che la relazione tecnica si sofferma soltanto sulla costituzione della banca-dati, mentre andrebbe assicurato che le attività di individuazione dei terreni, registrazione e inserimento di dati in capo alle regioni e ai comuni potranno essere svolte nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente, senza il sostenimento di oneri straordinari per l'implementazione del servizio. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del bilancio n. 147.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla relatrice. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **AMBROGIO** (Fdl), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, considerato il tenore ordinamentale delle norme, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore **GELMETTI** (Fdl) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso reca le disposizioni di attuazione, di adeguamento, di coordinamento e di raccordo della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2021/2101/UE, cosiddetta direttiva CBCR o "*Country-by-Country Reporting*". Tale disciplina stabilisce che imprese multinazionali di grandi dimensioni e le loro succursali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale, in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali.

L'articolo 1 introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2015, il nuovo Capo I-*bis* concernente la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, in attuazione del Capo 10-*bis* della direttiva 2013/34/UE: i contenuti sostanziali sono definiti dai capoversi da 5-*bis* a 5-*novies* del suddetto articolo 1.

Per quanto di competenza, in merito al capoverso "Art. 5-*ter*", che prevede le condizioni in presenza delle quali un'impresa multinazionale è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, secondo modalità e forme indicate negli articoli successivi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi in merito alla platea delle imprese italiane interessate dall'attuazione di tali disposizioni.

In relazione al capoverso "Art. 5-*novies*", concernente le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, rappresenta che la disposizione prevede la stipula di una apposita convenzione tra Unioncamere e Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni

contenute nella comunicazione CBCR, e che a tal fine è previsto a favore di Unioncamere un contributo annuo a decorrere dal 2024 di 400.000 euro. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, evidenzia che Unioncamere rientra tra le amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010) e che la relazione tecnica, con riferimento agli oneri per Unioncamere connessi a tale convenzione, non rappresenta alcun elemento di quantificazione. Appare pertanto necessario che il Governo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca una integrazione della relazione tecnica, recante l'illustrazione dei criteri utilizzati e delle ipotesi adottate per la quantificazione dell'onere di 400.000 euro previsto in ragione annua a decorrere dal 2024, al fine di verificare la congruità e l'adeguatezza di tali risorse, per l'assolvimento dei citati compiti di controllo da parte di Unioncamere.

L'articolo 2 dispone al comma 1 la clausola di copertura dell'onere recato dal capoverso "Art. 5-*novies*", mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché al comma 2 la clausola di invarianza finanziaria con riguardo a tutte le altre disposizioni dello schema in esame.

In relazione al comma 1, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea, e l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli impegni di spesa programmati.

In relazione alle altre disposizioni dello schema di decreto in esame, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 2, e che le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 159 e della Camera dei deputati n. 220.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 2 luglio 2024, alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.